

# Un trust secondo la Legge n. 112 autorizzato dal G.T.

di **Francesca Romana Lupoi**

Il G.T. autorizza un trust per il "Dopo di Noi" in cui è trasferito, oltre che parte del patrimonio dei genitori di un ragazzo disabile grave, anche beni dello stesso, già beneficiario di una procedura di amministrazione di sostegno.

## ■ I fatti

Andrea è un ragazzo di 30 anni, affetto da una forma di autismo che gli consente di vivere la "sua vita" divisa serenamente fra la famiglia, la piscina e l'attività quotidiana che svolge presso la cooperativa sociale, dove si reca ogni mattina.

I suoi ritmi e impegni sono precisi come sono per lui importanti le ragazze e i ragazzi che incontra alla cooperativa o durante il soggiorno estivo al mare vissuto con la famiglia, che rappresenta il suo "luogo del cuore".

Andrea ha sempre vissuto con i suoi genitori che oggi si avvicinano alla vecchiaia: Andrea ha un fratello più grande di otto anni, Paolo, sposato con una ragazza che piace molto ad Andrea; la coppia vive in un'altra casa e, al momento, non ha figli. I genitori, una decina di anni fa, hanno fatto richiesta - e ottenuto - un Amministratore di Sostegno a favore di Andrea, con la nomina della mamma, quale Amministratore di Sostegno.

Il patrimonio della famiglia è composto dalla casa familiare a Roma, una piccola casa in montagna e l'appartamento al mare, vicino a Roma, acquistato, in forza di passata autorizzazione del G.T., direttamente da Andrea, per mezzo della mamma quale Amministratore di Sostegno, con risorse in parte dei genitori e in parte di Andrea.

## ■ Il programma

I genitori consapevoli che la vita di Andrea, come sostenuta ed organizzata da loro stessi non potrà durare per sempre, in particolare dopo la loro dipartita, desiderano fortemente trovare una "formula" che assicuri il

mantenimento della qualità della attuale vita di Andrea, per la durata della sua vita.

In particolare, i genitori vogliono assicurare che Andrea possa vivere a Roma nella casa familiare, assistito, in assenza dei genitori, da persone di fiducia, che continuino il suo percorso quotidiano di socialità, di apprendimento e sviluppo presso la cooperativa nonché che Andrea frequenti quella casetta al mare, nel periodo estivo, che lo rende sereno e più indipendente che in città.

La presenza di un fratello maggiore, peraltro legato da un bellissimo rapporto, fa naturalmente ricadere ogni scelta nella figura di Paolo in colui che è titolare di una obbligazione morale di assistenza verso Andrea.

Ma ci sono due debolezze in questa visione: la possibile premorienza di Paolo rispetto ad Andrea e la mancanza di un'assoluta certezza giuridica sull'adempiimento delle obbligazioni morali di Paolo, che nel tempo, magari con l'avvento di propri figli, non si può escludere possa mutare atteggiamento verso Andrea.

Il terrore dei genitori è sempre lo stesso: che garanzia abbiamo di lasciare, in via successoria, l'intera casa familiare di Roma a Paolo? Ma, d'altro canto, che senso ha lasciare ad Andrea il suo cinquanta per cento della casa, sia in usufrutto o in piena proprietà, data la sua incapacità di gestirla? E comunque - continuano i genitori - chi ci assicura che, pur abitando nella casa di Roma, sia amorevolmente assistito?

## ■ Il trust

Dopo una comprensione immediata della struttura del trust, i genitori si sono determinati alla sua istituzione avendo compreso che, solo per mezzo del trust, il progetto si rendeva forte ed, in particolare, si superavano le debolezze e le incertezze precedentemente esposte. Solo con il trust Andrea avrebbe potuto

Francesca Romana Lupoi - Avvocato in Roma

ricevere, in vita, la sua quota di eredità (e quindi la metà della casa di Roma) e, solo per mezzo del trust, ci sarebbe stato un soggetto, il trustee, titolare di obbligazioni giuridiche fiduciarie, coercibili ed azionabili. Tuttavia prima di arrivare alla strutturazione concreta del trust bisognava passare per la sua autorizzazione da parte del G.T.

Il trust è stato strutturato secondo il disposto dell'art. 6 della Legge n. 112/2016, c.d. Legge sul "Dopo di Noi". Si è pensato, sin d'ora, di riconoscere al fratello Paolo il ruolo di trustee e al padre di Andrea quello di primo guardiano; dopo il padre, sarà guardiano la mamma e, dopo la mamma, la moglie di Paolo.

Il beneficiario unico è Andrea, per la durata della sua vita che coincide con il termine finale della durata del trust.

Il beneficiario del residuo sono Paolo e i suoi discendenti, nati entro il termine finale della durata del trust; in mancanza di una ONLUS.

Nell'atto istitutivo i genitori hanno indicato, per mezzo di un allegato, da loro modificabile nel tempo, denominato "Progetto di Vita", in modo preciso le cure e l'assistenza desiderata per Andrea e la finalità che il Progetto debba tendere necessariamente alla inclusione sociale di Andrea e alla sua autonomia.

L'atto istitutivo individua gli obblighi a carico del trustee, fra cui quelli di rendicontazione annuale verso il Guardiano e verso l'AdS. Questa ultima previsione crea un saggio collegamento fra il G.T. e il trust, mantenendo la sorveglianza del G.T. ed un coordinamento con l'attività gestionale del trustee con quella svolta quotidianamente dall'AdS.

La dotazione del trust sarà la seguente:

- il diritto di nuda proprietà del 50% della casa familiare di Roma, con riserva in favore genitori del

diritto di abitazione. La casa è in comproprietà dei genitori e rappresenta la quota di legittima di Andrea che gli sarà data in vita per mezzo dall'atto di donazione indiretta nel trust;

- l'appartamento del mare, già di proprietà di Andrea.

Si è così costituito un patrimonio unitario a vantaggio solo di Andrea che potrà ricavare ogni sua utilità, diretta o indiretta, per mezzo della gestione dello stesso ad opera del trustee.

Ed, infatti, qualora le condizioni di vita e di salute di Andrea, nel tempo, non dovessero più consentirgli di vivere nella sua casa il trustee potrà, ad esempio, locare (o finanche vendere), ad esempio, la casa al mare e con il ricavato far fronte alle spese mediche per Andrea.

Per ciò che riguarda la fase dell'autorizzazione del programma, appena delineato, si è proceduto alla presentazione da parte dell'AdS, la mamma di Andrea, di una istanza, per conto del beneficiario della procedura, al G.T. nella quale, dopo aver illustrato l'intero programma e le volontà sottese, ed allegata la bozza dell'atto istitutivo di trust, si è chiesto al G.T. l'autorizzazione a procedere.

Il G.T., fissata l'udienza di comparizione delle parti, nella quale ha convocato tutti i soggetti che sarebbero stati coinvolti nell'istituendo trust, ed avere sentito Andrea, il quale ha espresso molto bene il concetto di voler vivere per sempre con la sua famiglia a casa sua e non saltare mai il suo soggiorno al mare, nonché i suoi genitori, si è riservato.

Dopo breve tempo, il G.T., ottenuto il visto del PM, ha autorizzato il programma del "Dopo di Noi" per mezzo della istituzione di un trust, dichiarando che il trust "realizza interessi meritevoli di tutela per soggetti con disabilità".